

La

N. 13/CONTR/10



Corte dei Conti

A Sezioni riunite in sede di controllo

nell'adunanza del 26 aprile 2010

composta dai seguenti magistrati

Presidente:	dott. Tullio	LAZZARO
Presidenti di sezione:	dott. Mario	ALEMANNO
	dott. Fabrizio	TOPI
	dott. Giorgio	CLEMENTE
	dott. Gian Giorgio	PALEOLOGO
	dott. Maurizio	MELONI
Consiglieri:	dott. Paolo	NERI
	dott. Mario	FALCUCCI
	dott. Giuseppe	COGLIANDRO
	dott. Antonio	DE SALVO
	dott. Carlo	CHIAPPINELLI
	dott. Simonetta	ROSA
	dott. Guido	MACCAGNO
	dott. Ermanno	GRANELLI
	dott. Francesco	PETRONIO
	dott. Giovanni	COPPOLA
	dott. Marco	PIERONI
	dott. Vincenzo	GUIZZI
	dott. Giorgio	CANCELLIERI
	dott. Massimo	ROMANO
	dott. Vincenzo	PALOMBA
	dott. Cinzia	BARISANO
dott. Giovanni	MOCCI	
dott. Luigi	PACIFICO	
I Referendari:	dott. Adelisa	CORSETTI
	dott. Andrea	BALDANZA
	dott. Oriana	CALABRESI
	dott. Laura	CAFASSO
	dott. Francesco	TARGIA
	dott. Luisa	de PETRIS
	dott. Alessandra	SANGUIGNI
	dott. Giuseppe	MEZZAPESA

VISTO l'art. 6, comma 2, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvata con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008;

VISTE le deliberazioni della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, n. 20 e n. 24, rispettivamente, del 25 novembre e 28 dicembre 2009;

VISTA la determinazione della Sezione del controllo sugli Enti, n. 1 del 21 gennaio 2010, con la quale è stato deliberato il programma annuale di attività della Sezione stessa per il 2010;

VISTA la lettera del Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato n. 346/322 in data 8 marzo 2010, con la quale viene richiesto il deferimento alle Sezioni riunite in sede di controllo della questione di massima concernente il contrasto interpretativo emerso fra le deliberazioni e la determinazione sopraindicate, in ordine all'applicazione dell'art. 17, comma 30, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la lettera del Presidente della Sezione del controllo sugli Enti n. 119 in data 17 marzo 2010, con la quale il Presidente medesimo concorda sulla opportunità del deferimento della questione ivi rappresentata alle Sezioni riunite in sede di controllo;

VISTA l'Ordinanza n. 8 del 25 marzo 2010, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, con la quale il Presidente ha deferito alle Sezioni riunite in sede di controllo la suddetta questione di massima;

VISTA la nota 13 aprile 2010, di convocazione delle Sezioni riunite per l'adunanza odierna;

UDITO il relatore, Cons. Marco Pieroni;

DELIBERA

di approvare l'unito documento, che è parte integrante della presente deliberazione, riguardante: "Questione di massima di particolare complessità o rilevanza ai sensi dell'art. 6, comma 2 del regolamento di organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, concernente l'assoggettamento al controllo preventivo degli atti previsti dall'art. 17, comma 30, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102".

Il Relatore

f.to Cons. Marco Pieroni

Il Presidente

f.to Tullio Lazzaro

Depositata in Segreteria il 17 maggio 2010

Il Dirigente

f.to Patrizio Michetti

Questione di massima di particolare rilevanza, concernente l'applicabilità, agli atti degli enti *ex-lege* n. 259 del 1958, dell'art. 17, comma 30, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

1. Con atto del 13 aprile 2010, il Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, ha deferito alle Sezioni riunite in sede di controllo la questione di massima di particolare rilevanza derivante da una difformità interpretativa emersa tra le deliberazioni della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato n. 20 e n. 24 – rispettivamente, del 25 novembre e del 28 dicembre 2009 – e la determinazione della Sezione del controllo sugli enti n. 1 del 21 gennaio 2010, con la quale è stato deliberato il programma annuale di attività della Sezione stessa per il 2010.

1.1. Il deferimento alle Sezioni riunite in sede di controllo origina dalla nota dell'8 marzo 2010, formulata dal Presidente della menzionata Sezione del controllo di legittimità – e sulla quale ha manifestato assenso il Presidente della Sezione controllo enti con la nota del 17 marzo 2010 –, che ha ravvisato, nella citata determinazione della Sezione del controllo sugli enti, l'insorgere di una possibile situazione di incertezza interpretativa circa la portata dell'art. 17, comma 30, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Tale disposizione integra le categorie degli atti tassativamente assoggettate al controllo preventivo di legittimità (art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20), includendovi gli “atti e i contratti” di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, riguardanti il conferimento di incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione (lett. *f-bis*) nonché gli “atti e i contratti” concernenti studi e consulenze conferiti ad estranei all'amministrazione (lett. *f-ter*). La nuova normativa ha anche attribuito alla Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti di Governo e delle Amministrazioni dello Stato la competenza a decidere su detti atti (art. 17, comma 30-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2009).

1.2. La nuova formulazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 20 è quindi la seguente:

«3. Norme in materia di controllo della Corte dei conti.

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere *f-bis*) e *f-ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.».

1.3. Nella determinazione della Sezione del controllo sugli enti n. 1/2010 (p. 3), si afferma che le recenti citate disposizioni di cui all'art. 17, comma 30, del decreto-legge n. 78 del 2009 restano "estraneae al sistema nel quale si incardina la legge n. 259/1958 e pertanto non possono trovare applicazione nei confronti di queglii enti pubblici che, pur ricompresi nell'elencazione di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, siano destinatari della disciplina recata dalla stessa legge n. 259 del 1958".

Il Presidente della Sezione del controllo di legittimità, nella citata nota (dell'8 marzo 2010), ha, nell'occasione, richiamato l'attenzione sulle deliberazioni n. 20 e n. 24 della stessa Sezione.

La prima delle due deliberazioni (n. 20) ha affermato, per quanto riguarda l'aspetto soggettivo della nuova attribuzione di controllo della Sezione, che, "in via di principio, il nuovo controllo riguarda tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle non facenti parte delle strutture dirette dello Stato" e che "a tale affermazione non osta l'art. 100 della Costituzione, il quale, nel prevedere che la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti di Governo, non esclude che il legislatore ordinario affidi alla stessa Corte ulteriori funzioni di controllo". La deliberazione ha, tuttavia, escluso, in base ad una "interpretazione costituzionalmente orientata" delle norme in questione, la loro applicabilità "alle Regioni ed altri enti locali territoriali, ivi comprese le relative articolazioni" (quali, in particolare, le Aziende sanitarie locali).

Con la seconda deliberazione (n. 24), la Sezione ha motivato la riconducibilità alla previsione normativa in questione degli atti delle Università e degli enti di ricerca scientifica e tecnologica di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, con la considerazione che gli stessi sono forniti "di autonomia finanziaria e contabile recate dal titolo II della predetta legge, quindi da fonte legislativa ordinaria e non costituzionale", sicché la stessa può essere modificata da una norma di pari gerarchia, quale l'art. 17, comma 30, del decreto-legge n. 78 del 2009, "in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo".

Con particolare riguardo agli enti pubblici, la difformità interpretativa rende necessaria, ad avviso del Presidente della Sezione del controllo di legittimità, "l'adozione [...] di una soluzione univoca al problema che definisca con chiarezza gli ambiti soggettivi di applicazione delle norme in oggetto", tanto più, che, nella specie, non emerge "un conflitto di competenza tra le Sezioni, dal momento che la Sezione del controllo sugli enti non rivendica a sé la competenza in ordine al controllo preventivo di legittimità di che trattasi".

1.4. La nuova formulazione del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994 definisce, dunque, un ambito oggettivo di controllo preventivo – gli "atti e i contratti" di lavoro autonomo, di natura

occasionale o coordinata e continuativa, conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione (lett. *f-bis*), nonché gli “atti e i contratti” concernenti studi e consulenze conferiti ad estranei all’amministrazione (lett. *f-ter*) –, rinviano, quanto all’ambito soggettivo di applicabilità delle norme in esame, alle specifiche disposizioni che si riferiscono, in generale, alle “amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 (lett. *f-bis*) e alle “amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (lett. *f-ter*).

2. Il *thema decidendum* della riferita questione riguarda l’ambito applicativo della normativa citata (17, comma 30, del decreto-legge n. 78 del 2009), con riferimento agli atti degli “enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”.

La portata innovativa delle nuove disposizioni e l’incertezza applicativa delle stesse esige una preliminare, sia pur sintetica, ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

2.1. La legge n. 259 del 1958, dando attuazione all’art. 100, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione – in base al quale la Corte dei conti “partecipa nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge al controllo sulla gestione finanziaria” dei c.d. enti sovvenzionati dallo Stato –, prevede, come presupposto per l’assoggettamento a controllo, l’esistenza della c.d. contribuzione statale ordinaria. Si intende, per tale, l’assegnazione di contributi corrisposti con carattere di periodicità ovvero la fruizione, con carattere di continuità, da parte degli enti, di imposte, tasse e contributi, ai sensi di quanto contemplato dall’art. 2, ovvero, ancora, l’apporto al patrimonio in capitale da parte dello Stato, giusta l’art. 12. Sono escluse, in quanto configurate come ostative (art. 3, secondo comma), le ipotesi degli enti di “interesse esclusivamente locale” e di quelli destinatari di contribuzioni di “particolare tenuità”, “in relazione alla natura dell’ente ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria”.

La legge n. 259 del 1958, pur introducendo fondamentali innovazioni, è venuta a ricalcare, quanto alle modalità di individuazione degli enti e al criterio per l’imputazione della funzione, le linee ispiratrici di un ordinamento peculiare (legge 19 gennaio 1939, n. 129, r.d. 8 aprile 1939, n. 720 e r.d. 30 marzo 1942, n. 442), in base al quale, già prima della Costituzione, la Corte dei conti concorreva alla funzione di controllo su enti individuati con provvedimenti del Ministro delle finanze (art. 1 del menzionato r.d. n. 720 del 1939), previo accertamento delle condizioni stabilite dalla legge (gli enti sono ora individuati con d.P.C.m.).

Gli “enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”, ricondotti al sistema di controllo della legge n. 259, costituiscono un aggregato che ricomprende soggetti di diversa natura giuridica: enti pubblici non economici, enti pubblici economici, soggetti privati (società, associazioni, fondazioni).

Inoltre, tale aggregato non esaurisce la totalità degli enti pubblici, poiché, come detto, deve escludersi la riconducibilità, al regime della legge n. 259, degli enti di “interesse esclusivamente locale” ovvero di quelli destinatari di contribuzioni di “particolare tenuità” e tenendo conto della “natura dell’ente e [del]la sua consistenza patrimoniale e finanziaria” (art. 3, secondo comma, della legge n. 259 del 1958).

2.2. Con il processo riformatore realizzato nel 1994, nell’intento di adeguare le forme di controllo sulle amministrazioni pubbliche alle esigenze derivanti dalla moltiplicazione dei centri di spesa, connessa, tra l’altro, allo sviluppo del decentramento regionale e locale, la legge n. 20, intervenendo sulla configurazione tradizionale delle competenze della Corte dei conti – originariamente incentrate sul riscontro di legittimità sugli atti delle amministrazioni dello Stato – ne ha modificato ambito e contenuto, configurando un sistema di controllo che: a) riduce fortemente l’area del controllo preventivo di legittimità; b) assoggetta al controllo della Corte tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali; c) conferisce un generalizzato rilievo al controllo sulla gestione dell’attività amministrativa considerata nel suo concreto e complessivo svolgimento; d) fa salvi i sistemi di controllo previsti per enti locali e per gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

3. Tale essendo il quadro generale dei controlli, occorre stabilire il significato da attribuire alla locuzione “amministrazioni pubbliche” per individuare l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 17, comma 30, cit., e risolvere l’incertezza interpretativa evocata nell’atto di deferimento.

3.1. Va preliminarmente osservato che la definizione periodica (di regola con cadenza annuale) dei criteri di riferimento del controllo cui sono tenute le Sezioni del controllo nella definizione dei rispettivi “programmi” riguarda il quadro normativo generale e le sue innovazioni, i parametri di giudizio, le modalità, l’impostazione, i criteri, le linee generali e gli ambiti specifici del controllo, in funzione di un razionale e trasparente esercizio della funzione.

L’insorgere di problematiche connesse alla definizione dell’ambito applicativo delle nuove disposizioni via via introdotte nell’ordinamento, non di rado caratterizzate da formulazioni tutt’altro

che perspicue, conferisce un ruolo determinante – ferma restando l'autonomia delle diverse Sezioni del controllo centrali e regionali – alle Sezioni riunite in sede di controllo, allo scopo di risolvere le eventuali, sia pur fisiologiche, incertezze che potrebbero ingenerarsi nei soggetti destinatari del controllo a causa di contrastanti interpretazioni o valutazioni tra le diverse articolazioni della Corte. Alla soluzione di tali problematiche, sono preordinate le norme contenute nel citato art. 6 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, relative alle questioni di massima di particolare complessità o rilevanza che emergono dall'attività di controllo.

3.2. Passando al merito della questione, va, in primo luogo, preso atto che la legge n. 20 del 1994, nella sua formulazione originaria, ha ridotto – come accennato – le categorie da sottoporre al controllo preventivo di legittimità (art. 3, comma 1) e ha previsto l'assoggettamento al controllo sulla gestione della Corte di tutte le amministrazioni pubbliche (art. 3, comma 4).

In particolare, gli atti di cui all'art. 3, comma 1, nella versione originaria, sono tutti chiaramente riferibili ad atti delle amministrazioni statali.

3.3. In tale contesto ordinamentale, sono state inserite le nuove lettere *f-bis*) e *f-ter*) che, come anticipato, prevedono l'assoggettamento al controllo preventivo di legittimità di “atti e contratti” di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione (lett. *f-bis*), nonché di “atti e contratti” concernenti studi e consulenze conferiti ad estranei all'amministrazione (lett. *f-ter*).

Gli stessi commi indicano anche l'ambito soggettivo di applicazione delle norme in esame, mediante rinvio ad altre disposizioni di legge, le quali si riferiscono alle “amministrazioni pubbliche” (art. 7 comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, lett. *f-bis*) e alle “amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001” (lett. *f-ter*).

3.4. La novella normativa ha certamente ampliato le categorie degli atti da sottoporre a controllo preventivo di legittimità; sicché, in considerazione dell'impiego delle predette generali locuzioni, occorre ora stabilire, in relazione al *thema decidendum*, se le nuove disposizioni abbiano esteso l'ambito soggettivo di applicazione di questo modello di controllo anche agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e, dunque, anche a soggetti ulteriori rispetto alle amministrazioni dello Stato indicate dall'originario impianto della legge n. 20 del 1994.

In proposito, va considerato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 29/1995, n. 470/1997, n. 267/2006 e n. 179/2007), le vigenti previsioni costituzionali non configurano sistemi di controllo tipici o in sé conclusi; donde, non può fondatamente ritenersi che la legge n. 20 del 1994 abbia “cristallizzato” il sistema del controllo preventivo di legittimità unicamente per gli atti delle amministrazioni statali, con la conseguenza che, nonostante il chiaro portato letterale della locuzione “amministrazioni pubbliche”, sarebbe consentito all’interprete restringere, in via di principio, il significato della norma stessa ai soli ministeri.

Coerente con tale approdo interpretativo è l’impiego, da parte del legislatore, delle parole “in ogni caso” (art. 3, comma 1-*bis*, della legge n. 20 del 1994), introdotta dal legislatore per individuare nella Sezione centrale del controllo di legittimità l’organo competente a pronunciarsi sulla legittimità di detti atti, locuzione del tutto superflua qualora l’ambito soggettivo delle nuove disposizioni riguardasse esclusivamente le amministrazioni centrali dello Stato, intendendosi per tali le sole strutture ministeriali.

Né, con riguardo agli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, può invocarsi, *ad excludendum*, il comma 7 dell’art. 3 della legge 20 del 1994, il quale fa salvo il sistema dei controlli introdotto dalla legge 259 del 1958. E’ vero che tale legge costituisce applicazione della riserva di legge di cui all’art. 100, secondo comma, secondo periodo, Cost., ma, per le ragioni dette, una legge ordinaria non può valere a condizionare scelte legislative successive, le quali, in attuazione anch’esse dell’art. 100, secondo comma, della Costituzione o di altri parametri costituzionali, in generale o con riferimento a casi particolari, ridefiniscano i casi e le forme del controllo.

In altri termini, non può dirsi precluso al legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità, introdurre nuovi sistemi di controllo, tenuto anche conto delle trasformazioni dell’ordinamento, per fronteggiare, con la più incisiva modalità del controllo in forma preventiva, l’esigenza del contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni, anche in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati dagli obblighi comunitari posti a garanzia dell’effettività del divieto dei disavanzi eccessivi.

In questo senso, le nuove norme rispondono, nella ulteriore accentuata emergenza dei bilanci pubblici in tensione, alla ragionevole esigenza di contenere voci di spesa corrente particolarmente sensibili, quali sono gli atti e i contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione o quelli concernenti studi e consulenze conferiti ad estranei all’amministrazione.

3.5. Tanto premesso, in ossequio alla lettera e alla *ratio* delle richiamate disposizioni (pur nella non del tutto perspicua formulazione) e tenuto conto del loro inquadramento sistematico nel vigente assetto, anche costituzionale, dei controlli, non può ragionevolmente escludersi la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità anche degli atti e dei contratti sopra specificati, rispettivamente emanati o stipulati dagli “enti pubblici non economici nazionali (che come si è visto, fanno parte della eterogenea categoria degli “enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”). A conferma di tale lettura della norma – che riconduce tali soggetti, per i profili in questione, al *genus* “amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 –, va anche considerato che la disciplina di detti enti appare connotata, per taluni non irrilevanti aspetti (atti di indirizzo governativo, provvista finanziaria dal bilancio dello Stato, vigilanza e regime dei controlli, responsabilità), da profili di stretta contiguità con quelli propri delle “amministrazioni centrali”.

Ne consegue che gli atti di questi enti (assoggettati al controllo della Sezione sugli enti in base alla citata legge n. 259 del 1958) debbono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e inviati, secondo la *voluntas legis*, alla competente Sezione centrale di controllo di legittimità (art. 17, comma 30-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2009).

3.6. E’ evidente, peraltro, che, siccome gli “enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”, ai quali si riferisce l’art. 100, comma 2, della Costituzione, non comprendono soltanto enti pubblici, ma anche enti privati (alle condizioni di cui più sopra s’è detto), questi ultimi rimangono estranei al regime di controlli introdotto dalle nuove disposizioni.